

Codice A1003B

D.D. 8 marzo 2018, n. 48

Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e gli Uffici giudiziari del Piemonte - Assegnazione temporanea di personale regionale.

Vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” che stabilisce all’art. 33, c. 4 che i provvedimenti di organizzazione disciplinano criteri e modalità per l’attuazione della mobilità interna ed esterna;

vista la DGR 14-4789 del 20.03.2017 con la quale si è approvato il protocollo d’intesa tra La Regione Piemonte, il Ministero della Giustizia, la Corte di Appello e la Procura generale della Repubblica di Torino, ai sensi dell’art. 23 bis, c. 7, del D.Lgs n. 165/2001, finalizzata all’assegnazione temporanea di personale regionale agli Uffici giudiziari del Piemonte, i cui contenuti si richiamano interamente;

dato atto che la suddetta intesa è stata sottoscritta dalle parti in data 21.03.2017;

dato atto che con la suddetta DGR sono state approvate le regole generali per la gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato;

vista la nota prot. n. 21196/A10000 del 06.12.2017 con la quale si è provveduto ad effettuare una ricerca interna di personale interessato alla assegnazione temporanea presso gli Uffici giudiziari del Piemonte;

esperite le procedure necessarie all’individuazione di detto personale;

vista la nota prot. n. 2785/A10000 del 12.02.2018 con la quale si è trasmesso il quadro riepilogativo e le adesioni del personale regionale richiedente agli Uffici giudiziari competenti;

rilevato che con comunicazione acquisita al n. prot. 4074/A10000 del 01.03.2018 la Procura Generale di Torino ha trasmesso l’elenco del personale ritenuto idoneo;

ritenuto di dare attuazione all’intesa succitata attraverso l’assegnazione temporanea agli Uffici giudiziari del personale di cui all’elenco allegato (Allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che l’assegnazione temporanea ha durata di un anno dalla data indicata a fianco di ciascun dipendente o dalla data di effettiva presa di servizio se successiva;

dato atto, infine, che il personale mantiene l’assegnazione alle strutture organizzative di appartenenza a fianco di ciascuno indicate;

considerato che sono state concordate tra gli uffici competenti le necessarie indicazioni operative di dettaglio per la gestione del rapporto di lavoro di detto personale, indicazioni che si allegano al presente atto (allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;

effettuata la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali;

tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

visto l'art. 23 bis, c. 7, del D.Lgs n. 165/2001

determina

- di disporre l'assegnazione temporanea del personale di cui all'elenco (allegato A), che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, presso gli Uffici giudiziari del Piemonte, secondo le modalità definite nel protocollo d'intesa approvato con DGR 14-4789 del 20.03.2017, citato in premessa, per il periodo di un anno, a decorrere dalla data indicata a fianco di ciascun dipendente o dalla data di effettiva presa di servizio se successiva;
- di stabilire le indicazioni operative, integrative di quanto già esplicito nel suddetto protocollo d'intesa, per la gestione del rapporto di lavoro (allegato B) che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- di dare atto, così come stabilito nell'intesa tra la Regione Piemonte, il Ministero della Giustizia, la Corte di Appello e la Procura generale della Repubblica di Torino siglata il 21.03.2017, che il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.
Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

la presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Michele PETRELLI

Allegato A (omissis)
Allegato B

PERSONALE REGIONALE ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL PIEMONTE

COGNOME E NOME	CAT	DATA NASCITA	DIREZIONE DI APPARTENENZA	UFFICIO DI DESTINAZIONE	DECORRENZA ASSEGNAZIONE
AVILA SERGIO	C		GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	TRIBUNALE DI BIELLA - Via Marconi n. 28 - Biella	3 APRILE 2018
NUARA OLIMPIA	C		SEGRETARIATO GENERALE	CORTE DI APPELLO DI TORINO - Palazzo di Giustizia - Corso Vittorio Emanuele n. 130 - Torino	3 APRILE 2018
VERONESI CLAUDIO	B		OO.PP, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA	UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TORINO - Viale dei Mughetti n. 22/A - Torino	12 MARZO 2018

DIPENDENTI REGIONALI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AGLI UFFICI GIUDIZIARI

Indicazioni operative inerenti la gestione del rapporto di lavoro

Il personale regionale destinato temporaneamente allo svolgimento di attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale fa riferimento, per gli aspetti di carattere generale, ai contenuti dell'Intesa firmata tra il Ministero della Giustizia e la Regione Piemonte, oggetto di preventiva approvazione con DGR n.14-4789 del 20.3.2017.

Per quanto attiene specifici aspetti della gestione del rapporto di lavoro, sono stabilite le seguenti indicazioni.

ORARIO DI LAVORO

Il personale svolge la propria prestazione lavorativa con le articolazioni orarie settimanali vigenti presso gli Uffici giudiziari, fermo restando il completamento dell'orario contrattuale di 36 ore; la presenza viene rilevata con il sistema automatizzato in uso presso gli stessi uffici.

Per i dipendenti che effettuano l'orario "credito/debito", l'assegnazione comporta la sospensione della fruibilità dello stesso, pertanto gli eventuali credito o debito dovranno essere compensati.

FERIE E PERMESSI

Ferie e permessi vengono autorizzati dai rispettivi responsabili degli Uffici giudiziari presso i quali i dipendenti verranno assegnati.

Il permesso breve a recupero ex art. 20 del C.C.N.L. 06/07/95 deve essere recuperato entro il mese successivo a quello di utilizzo; in caso di mancato recupero si determina la proporzionale decurtazione dalla retribuzione.

LAVORO STRAORDINARIO

Per il lavoro straordinario si prevede la possibilità di compensazione, secondo le disposizioni degli Uffici giudiziari, fermo restando che non potrà esserne autorizzato il pagamento da parte della Regione Piemonte.

MALATTIA

La Regione riceverà per via telematica i certificati per le assenze giornaliere, mentre eventuali assenze ad ore per visita medica dovranno pervenire al Settore Stato giuridico, ordinamento e formazione del Personale con la rendicontazione delle presenze/assenze di fine mese.

PRESENZE/ASSENZE

La rendicontazione delle assenze con i relativi giustificativi e l'attestazione degli orari dei dipendenti interessati dovrà essere inoltrata al Settore Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale, entro il 2° giorno lavorativo del mese successivo a quello cui la stessa è riferita per permettere l'inserimento nell'applicativo RAP della Regione.

indirizzo posta certificata: segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it;

indirizzo mail: rap@regione.piemonte.it

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale mantengono, ove compatibile con l'articolazione oraria in uso presso gli Uffici giudiziari, la percentuale e l'articolazione stabilita nel contratto individuale di lavoro a tempo parziale.

EROGAZIONE DEL BUONO PASTO

I buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa, saranno erogati dall'amministrazione regionale sulla base della disciplina degli Uffici giudiziari. A tal fine, la rendicontazione del numero di ticket da erogare ai dipendenti interessati dovrà essere inoltrata al Settore Trattamento economico del personale, entro il 2° giorno lavorativo del mese successivo a quello cui la stessa è riferita per permettere l'erogazione dei buoni pasto.

indirizzo posta certificata: segretariato.generale@cert.regione.piemonte.it;

indirizzo mail : trasferte_tickets@regione.piemonte.it